



MONTEVERDI ENERGIA SRL

VIA IV NOVEMBRE, 1
MONTEVERDI MARITTIMO
P.I. C.F. 01842250506
TEL 0565/785124 - FAX 0565/0784410

REGOLAMENTO DI FORNITURA

Teleriscaldamento
Comune di
MONTEVERDI MARITTIMO

Indice:

PREMESSA

DEFINIZIONI

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Limiti alla fornitura
- Art. 2 Accessibilità al servizio
- Art. 3 Allacciamento dell'utenza
- Art. 4 Contratto di somministrazione
- Art. 5 Durata del contratto
- Art. 6 Subentro e Volturazione dell'utenza
- Art. 7 Riattivazione della fornitura
- Art. 8 Interruzioni del servizio
- Art. 9 Usi consentiti e periodo di funzionamento

NORME TECNICHE

- Art. 10 Impianti interni
- Art. 11 Vigilanza degli impianti
- Art. 12 Realizzazione di impianti

TARIFFE E FATTURAZIONE

- Art. 13 Approvazione delle tariffe
- Art. 14 Lettura dei consumi
- Art. 15 Accertamento dei consumi e fatturazioni
- Art. 16 Emissione e pagamento delle fatture

PAGAMENTI E SANZIONI

- Art. 17 Omesso o ritardato pagamento
- Art. 18 Sospensione della fornitura
- Art. 19 Modalità di accredito di somme erroneamente addebitate all'utente
- Art. 20 Penalità

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 21 Variazione delle tariffe e del regolamento
- Art. 22 Norme applicabili
- Art. 23 Imposte e tasse
- Art. 24 Conciliazione



VIA IV NOVEMBRE, 1
56040 MONTEVERDI MARITTIMO

PREMESSA

La Monteverdi Energia s.r.l. nasce nel luglio del 2007 per la realizzazione e gestione del servizio comunale di teleriscaldamento ad energia geotermica del Comune di Monteverdi Marittimo,

Il presente regolamento del servizio di teleriscaldamento ha lo scopo di determinare tutte le norme generali, tecniche, economiche, amministrative tendenti a regolare il funzionamento del servizio e il rapporto tra la società di gestione e gli utenti nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità del trattamento, di partecipazione, di continuità, di cortesia, efficacia ed efficienza, e garantendo chiarezza e comprensibilità dei messaggi nonché ponendosi l'obiettivo della salvaguardia ambientale.

Il regolamento di utenza è disponibile presso gli uffici della Monteverdi Energia srl, nonché presso gli uffici comunali e comunque scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Monteverdi Marittimo.

La premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente regolamento

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

Allacciamento: collegamento tra rete e punto di consegna.

Auto lettura: rilevazione da parte dell'utente e successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal contatore.

Circuito primario: l'impianto di distribuzione di calore dalle centrali di teleriscaldamento sino alle valvole di intercettazione (incluse) installate presso le utenze.

Circuito secondario: la parte di impianto comprendente dalle valvole di intercettazione (escluse) fino allo scambiatore di calore compreso.

Contratto di fornitura: è l'atto stipulato tra utilizzatore della risorsa geotermica e il gestore.

Disattivazione: è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto.

Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso.

Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica, o sostituzione dell'impianto di competenza del gestore o per altri interventi del gestore a seguito di richiesta dell'utente o di altro soggetto interessato alla prestazione e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del gestore.

Punto di consegna: è costituito dalle valvole di intercettazione poste in opera in fase di realizzazione dell'allacciamento

Subentro: è la successione nel contratto di un titolare ad un altro.

Titolare contratto di fornitura: persona fisica o giuridica a cui è intestato il contratto di fornitura, che gode di tutti i diritti e risponde a tutti gli obblighi del presente regolamento.

Unità immobiliare: singola unità abitativa o singola unità nella quale si svolge attività economica;

Utente: l'utilizzatore della risorsa geotermica, persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di fornitura

Utenze condominiali: consumi effettuati da utenze raggruppate servite da un unico scambiatore.

Voltura: si determina quando a seguito di disdetta del contratto da parte del titolare, a lui si sostituisce un nuovo titolare.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Limiti della fornitura

La Monteverdi Energia si impegna tramite le proprie reti di teleriscaldamento a fornire calore sottoforma di acqua calda per gli usi di riscaldamento e per la produzione di acqua calda per usi

igienici sanitari a tutti gli utenti ubicati nel Comune di Monteverdi Marittimo, nonché per usi di tipo commerciale o industriale da concordare con la Società, fatti salvi impedimenti di natura tecnica, meglio precisati al successivo art.3.

La Monteverdi Energia garantisce una temperatura del circuito primario di almeno 70 gradi centigradi, ed una quantità di energia termica sufficiente a garantire quanto previsto dal D.P.R. n. 551 del 1999.

Il periodo di funzionamento dell'impianto viene stabilito in conformità con la normativa vigente.

Art. 2 **Accessibilità al servizio**

Nel caso il guasto sia imputabile alla parte primaria del circuito, quindi di responsabilità e competenza della Monteverdi Energia, i tecnici provvederanno direttamente alla risoluzione del problema; nel caso invece il problema sia imputabile alla parte secondaria del circuito, la risoluzione del problema sarà a carico dell'utente, il quale può anche incaricare un suo tecnico di fiducia.

Nel caso di un numero elevato di richieste contemporanee, i tecnici della Società provvederanno a fornire una stima del tempo di attesa e le prime indicazioni di comportamento. Negli interventi verrà data priorità alle segnalazioni con una ripercussione grave ed immediata sul servizio, sia in senso generale, come, ad es. segnalazioni di perdite e guasti sulla rete, o singola come, ad es. mancanza totale di riscaldamento all'utenza per problemi allo scambiatore o alle valvole del primario. Questo tipo di interventi verrà verificato il prima possibile e comunque nell'arco di **48 ore max. dalla richiesta**, in questo tempo il guasto verrà risolto a meno che non si tratti di un problema che necessita una più approfondita verifica tecnica, in questo caso nel tempo max. verrà proposta una possibile soluzione all'utente. Altre richieste che riguardano interventi che non influiscono sul funzionamento dell'impianto, come ad es. piccole perdite dalle valvole, ripristino coibentazioni etc.. verranno eseguiti successivamente e comunque **non oltre 15gg dalla richiesta**.

Si sottolinea inoltre che sarà data una priorità anche in funzione del tipo di utenza; saranno soddisfatte nell'ordine prima le strutture di tipo sanitario, seguiranno asili, scuole ed ogni altro locale pubblico ed aperto al pubblico, ed in fine le utenze private.

Art. 3 **Allacciamento dell'utenza**

Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di teleriscaldamento è del proprietario dell'immobile o della persona fisica o giuridica che occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile ove deve essere fruito il servizio.

Per coloro che hanno aderito al pre-contratto nell'anno 2008:

Civili abitazioni € 1500,00+IVA(Con scambiatore tipo 34Kw)

Per coloro che non hanno aderito al pre-contratto, ma intendono richiedere l'allacciamento alla fornitura da teleriscaldamento per unità immobiliari destinate a civili abitazione potranno fare richiesta alla società gestore dell'impianto e verseranno una quota che sarà fissata annualmente con delibera di giunta comunale.

Modalità della richiesta e preventivo

La richiesta di allacciamento dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal gestore e sottoscritto dal richiedente.

Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti indicati nel modulo stesso necessari in base alla normativa vigente.

In caso di richiesta di allaccio per utenze urbane, la sottoscrizione della domanda da parte dell'utente si intende apposta anche ai fini della futura accettazione dei costi per la realizzazione dell'impianto, quantificati con apposito preventivo successivamente alla presentazione della domanda stesa.

Saranno posti a totale carico del richiedente gli oneri per ripristini nel caso in cui i lavori interessassero tratti di rete sulle quali sono stati realizzati lavori di pavimentazione o asfaltatura o manutenzioni straordinarie in genere.

In caso di richiesta di allacciamento per utenze site al di fuori del perimetro dei centri abitati delimitati dal piano strutturale, la stessa potrà essere accolta solamente se compatibile con le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto.

In questi casi agli utenti sarà richiesta la sottoscrizione di un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione dei lavori, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, nonché la stima dei tempi previsti per la eventuale concessione delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.

Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha la validità di **3 mesi**; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde validità e la richiesta deve essere reiterata.

Nessun altro onere non indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

I suddetti costi sono da intendersi un contributo di allacciamento calcolato dalla Società, per ogni progetto, sulla base della valutazione del ritorno dell'investimento, considerando l'ammortamento (a norma di legge) dei costi dell'investimento calcolati dalla Società, i costi di gestione che la Società dovrà sostenere, i ritorni dei consumi d'utenza e gli eventuali contributi esterni.

Il contributo richiesto agli utenti sarà calcolato per ogni progetto, in base al numero di utenze da allacciare e sarà dello stesso importo per ogni utente.

Il contributo richiesto potrà essere versato alla Società in unica soluzione o in più soluzioni, secondo gli accordi definiti tra le parti.

L'eventuale richiesta di allacciamento per utenze site all'interno del perimetro del servizio previsto dal progetto, ma presentate dopo la messa in funzione dell'impianto, oltre ad essere sottoposta al pagamento del contributo fisso in vigore alla data della richiesta e degli eventuali oneri di ripristino, sarà accolta solo se sono compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto esistente e a patto che le spese di realizzazione non siano giudicate troppo onerose, con riferimento alla distanza dal più vicino punto di prelievo e al rifacimento del manto stradale.

Art.4

Contratto di somministrazione del calore e comodato d' uso gratuito dello scambiatore di calore

L'utente, una volta realizzato l'allacciamento della propria unità immobiliare, dovrà stipulare con l'Azienda Concessionaria del Servizio, apposito contratto di somministrazione del calore, in conformità al contratto tipo.

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento, i contratti di fornitura saranno intestati come segue

- a. il contratto di fornitura per singolo appartamento può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile ove deve essere fruito il servizio;
- b. il contratto di fornitura ad un immobile costituito da più appartamenti sarà intestato:
 - b1) nel caso in cui vi sia fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori , su procura scritta degli altri, che agirà anche in nome e per loro conto. Tutti gli utilizzatori saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura;
 - b2) in caso di condomini regolarmente costituiti il contratto sarà sottoscritto, su procura dei condomini, dall'Amministratore di condominio o comunque da persona allo scopo delegata dall'Amministratore stesso. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
 - b3) nel caso di unico proprietario di più unità immobiliari facenti parte di unico edificio, lo stesso potrà richiedere un unico allaccio con la fornitura in comodato di uno scambiatore, per riscaldare ed alimentare l'impianto idrosanitario, compatibilmente con le specifiche tecniche dello scambiatore stesso da 34 Kw.
- c. Il contratto di fornitura per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori in ogni caso alla scadenza della concessione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b)

Con la stipula del suddetto contratto, l'Utente e la Società si obbligano all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e delle sue eventuali modifiche.

Da parte sua il Gestore si impegna a porre ogni cura, in ogni circostanza anche a carattere eccezionale, affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità.

Art.5

Durata del contratto

I contratti di fornitura hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno due mesi.

Art.6

Subentro e volturazione dell'utenza

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente. Occorre che il decesso sia dichiarato oppure autocertificato. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e dovrà comunque provvedere alla stipula di un nuovo contratto, per il subentro viene richiesto un contributo che sarà fissato annualmente con delibera di giunta comunale.

Si ha voltura quando il titolare del contratto disdice il contratto stesso facendovi subentrare contestualmente un nuovo soggetto. Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che intende continuare ad usufruire della fornitura del servizio, deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza provvedendo al versamento degli oneri previsti.

Per la variazione di utenza di un contratto esistente viene richiesto un contributo che sarà fissato annualmente con delibera di giunta comunale.

Art.7

Riattivazione dell'utenza

L'utente interessato alla riattivazione di una utenza, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome.

Le spese di riattivazione a seguito di sospensione sono determinate annualmente con delibera di giunta comunale, da imputarsi totalmente all'utente. Tali spese non ricomprendono eventuali oneri e imposte che possono essere richiesti dalla normativa vigente.

Per eventuali contestazioni la registrazione sarà a carico della parte inadempiente.

Art.8

Interruzioni del servizio

La Monteverdi Energia si impegna a porre in essere ogni cura al fine di garantire la continuità della fornitura di calore, restando sollevata da ogni responsabilità per interruzioni accidentali del servizio, compresi eventuali danni conseguenti non imputabili ad imperizia o negligenza della Monteverdi Energia stessa.

La Società ha comunque facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura del calore o imporre limitazione ai consumi per motivate ragioni di esercizio.

Tali interruzioni devono essere limitate al tempo strettamente necessario e indispensabile e salvi i casi di necessità urgenti, saranno precedute da idonea comunicazione anche a mezzo stampa o simili.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Nel caso di interruzioni superiori alle 24 ore, gli utenti con contratto a forfait avranno diritto ad una compensazione.

Nel caso di limitazioni/sospensione del Servizio per cause imputabili a responsabilità della Società, verranno valutati caso per caso eventuali forme di compensazione della mancata fruizione del servizio.

L'Azienda, con l'impegno della fornitura, non assume alcuna responsabilità verso l'utente o terzi per danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo uso degli impianti interni.

Art. 9

Usi non consentiti

E' vietato il prelievo dell'acqua calda dal circuito primario della rete di teleriscaldamento nonché l'utilizzazione dell'energia termica, senza specifica autorizzazione, per usi diversi dal riscaldamento dei locali, dalla produzione di acqua calda igienico-sanitaria o dagli altri usi definiti

nel contratto di fornitura. La violazione di detta norma potrà determinare l'immediata sospensione della fornitura.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisino ipotesi di reato saranno denunciati e perseguibili a norma di legge.

E' fatto inoltre assoluto divieto di rivendita del calore fornito. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente

NORME TECNICHE

Art. 10

Impianti interni

Si intendono impianti interni quelli posti a valle del circuito primario

Il punto di consegna è il circuito primario alle valvole installate dal gestore, la manutenzione di tutto quanto si trova a valle del circuito primario è a carico dell'utente e dovrà essere eseguita a sue spese da personale della Società o da altro personale qualificato.

L'impianto interno privato dovrà essere adeguato e costruito nel rispetto delle condizioni di esercizio della rete primaria e conforme alla normativa vigente:

Il sistema di regolazione interno è a carico dell'utente e dovrà essere conforme alla normativa vigente.

Gli scambiatori di calore per utenza, sia di nuova installazione che in sostituzione, saranno forniti dalla Società in forma di comodato gratuito.

Nel caso di corrosione con conseguente "sfondamento" dello scambiatore la sostituzione è a carico dell'azienda, solo in caso di sostituzione per problemi dovuti alla non conformità del circuito secondario e nel caso di altri usi di tipo domestico non consentiti dal presente regolamento, il costo dello scambiatore e del relativo montaggio sarà addebitato all'utenza.

Il Gestore è autorizzato a sospendere l'erogazione del servizio sino all'adeguamento dell'impianto stesso.

La verifica della funzionalità dello scambiatore è effettuata dalla Monteverdi Energia durante il periodo di garanzia. La manutenzione dello scambiatore sarà sempre a carico dell'utente.

Nel caso in cui più unità immobiliari di uno stesso fabbricato siano servite da un solo circuito interno e si presentasse la necessità di escluderne una, per evitare la possibilità del riscaldamento abusivo della stessa, il personale della Società è autorizzato a sigillare le valvole dell'impianto interno, nel caso queste non siano utilizzabili si provvederà ad installarne di nuove, a spese dell'utente.

L'Azienda ha facoltà di inserire un limitatore di portata commisurato al volume da riscaldare.

I proprietari curano la posa degli impianti interni, gli ampliamenti, la manutenzione, nonché i successivi lavori ed interventi, affidandone l'esecuzione ad installatori qualificati, assumendone le conseguenti responsabilità.

Dovranno sempre essere rispettate le norme di Legge o i regolamenti vigenti e quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore.

L'Azienda si riserva sempre la facoltà di obbligare l'utente, con qualificata motivazione scritta, a provvedere, pena la sospensione della fornitura, a determinate modifiche alle installazioni poste in proprietà privata per la necessità di una giusta misura dei consumi oppure per motivi tecnici o di sicurezza.

Art.11

Vigilanza degli impianti

Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare gli impianti ed apparecchi all'interno delle proprietà private.

Tali ispezioni sono effettuate dal personale dell'Azienda o dalla stessa incaricato muniti di tessera di riconoscimento, che avranno facoltà di accedere alla proprietà privata sia per i periodici controlli che per accertare alterazioni o guasti agli impianti e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

In caso di opposizione od ostacolo il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche non abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richieste di indennizzi o compensi da parte dell'utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

Art. 12

Realizzazione di impianti su sede pubblica, sulle proprietà di terzi , sulla proprietà dell'utente

La realizzazione di impianti su sede stradale anche se costruite con il contributo di utenti privati, rimangono di proprietà pubblica.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al gestore e sono pertanto vietate agli utenti.

Gli utenti per sé e per i loro aventi causa, sui terreni attualmente di loro proprietà, sottopongono a servitù permanente a favore della Società o del Comune (proprietario della Monteverdi Energia s.r.l.), in fase di allacciamento, le aree di terreno occupate dagli impianti anche su zone non destinate a strade.

In particolare sarà sottoposta a servitù permanente una zona di larghezza di 2 metri in asse a ciascuna canalizzazione. La servitù comporta il diritto della Monteverdi Energia di sorvegliare, mantenere e riparare a proprie spese gli impianti, nonché il diritto di accedere nelle zone asservite onde poter effettuare tutti i lavori necessari; la servitù comporta anche l'obbligo per gli utenti e loro aventi causa:

a non costruire a distanza inferiore a m. 5.00 per lato dell'asse di canalizzazione, fatte salve ulteriori e maggiori prescrizioni individuate nei singoli e specifici atti costitutivi delle servitù;

a non piantare alberi a distanza inferiore a m. 3.00 per lato dell'asse di canalizzazione, fatte salve ulteriori e maggiori prescrizioni individuate nei singoli e specifici atti costitutivi delle servitù;

Agli effetti della delimitazione delle zone e delle distanze dalle canalizzazioni, l'andamento di queste sarà indicato in apposita cartografia disponibile presso gli uffici della Monteverdi Energia e comunque sarà possibile concordare con la Società eventuali deroghe alle distanze di rispetto.

I locali per lo scambio termico e per le regolazioni di utenza sono di proprietà privata ma dovranno essere disponibili per controlli di qualsiasi natura da parte del personale della Società concessionaria del servizio o da essi delegato. Per i quali controlli sarà data previa comunicazione al Proprietario.

TARIFFE

Art. 13

Approvazione delle tariffe

Le tariffe all'utenza verranno deliberate ogni anno durante la sessione di bilancio di previsione con apposito atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 172 comma 1 lettera e del D- Lgs 267/00.

Di esse verrà data idonea pubblicità nelle forme ritenute opportune.

Art. 14

Lettura dei consumi

L'energia termica ad uso di riscaldamento e di produzione di acqua igienico -sanitaria potrà essere contabilizzata secondo due sistemi alternativi:

a) contabilizzazione a forfait:

si applica una tariffa annua per ogni metro cubo di volume riscaldato.

Ai fini della determinazione dell'importo dovuto si farà riferimento alla cubatura della unità immobiliare da riscaldare, che l'utente autocertificherà al momento della realizzazione dell'allacciamento o della stipula del contratto e che l'Azienda potrà in ogni momento verificare in contraddittorio con l'utente. Per volume riscaldato si intende il volume interno netto dell'intera unità immobiliare. Il volume dei vani scale interni al fabbricato, ma esterni alle unità immobiliari non muniti di punti radianti, non viene contabilizzato.

b) contabilizzazione a misura:

il consumo di energia termica sarà registrato da apposito contatore di calore fornito dalla Monteverdi Energia s.r.l., ma le spese di acquisto ed installazione saranno a totale carico dell'utente;

l'impianto di ogni utente deve essere completo di valvole poste a valle e a monte di ogni singolo contatore;

i contatori devono essere accessibili e ben leggibili da parte del personale designato dall'ente gestore.

Sistema di contabilizzazione, quota fissa + consumo:

l'importo annuo della fornitura verrà determinato dalla applicazione di una quota fissa annua calcolato in base ai mc. da riscaldare cui si somma l'importo derivante dal prodotto del calore registrato dal contatore per il costo della Mcal.

c) Sistema a contatore per utenze diverse dalle civili abitazioni:

da prevedere con successivo apposito regolamento.

Eventuali tariffazioni per situazioni particolari non disciplinate dal presente articolo, saranno regolamentate con apposita decisione di Giunta Comunale.

Gli utenti che desiderano passare dal contratto a forfait alla contabilizzazione a misura e viceversa provvederanno a richiederlo alla Società.

Art.15

Accertamento dei consumi e fatturazioni

L'utente ha l'obbligo di consentire, ove previsto, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi.

In caso d'impossibilità ad accedere al contatore gli utenti dovranno effettuare l'auto lettura, la quale potrà essere comunicata alla Società anche telefonicamente.

La mancata auto lettura determinerà l'addebito di un consumo presunto.

Art. 16

Emissione e pagamento delle fatture

Le fatture sono inviate nel luogo di residenza o domicilio indicato dall'utente in sede di stipula del contratto, con possibilità su sua richiesta di spedire la fattura ad un indirizzo o ad un nominativo diverso.

La fatturazione avverrà con le modalità seguenti:

- **per le utenze a forfait** entro il 31 ottobre, 28 febbraio e 30 giugno di ogni anno.
- **per le utenze a contatore** entro il 30 aprile e 30 novembre di ogni anno.

Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento delle fatture. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo l'utente deve rivolgersi ai competenti uffici dell'Azienda: ogni comunicazione, domanda o reclamo inoltrata a soggetti diversi dai competenti uffici, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi si ha sempre salvo errori ed omissioni, ed il relativo pagamento non libera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.

PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 17

Omesso o ritardato pagamento

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi ivi indicati.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi fatturati o per ogni altro motivo, dovrà essere inoltrato al Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura l'utente riceverà un sollecito a provvedere entro 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine l'Azienda è autorizzata a procedere alla sospensione della fornitura, previo invio di apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

All'importo fatturato andranno sommati gli interessi legali maggiorati di 2 punti percentuali.

Le spese sostenute dal gestore per il recupero del credito, a partire dall'emissione dell'avviso di messa in mora, saranno addebitate all'utente moroso.

Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell'avviso stesso, l'utente dovrà dimostrare, attraverso gli strumenti indicati dal Gestore, l'avvenuto pagamento onde evitare la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell'avviso.

Il termine di scadenza per il pagamento indicato nell'avviso non potrà comunque mai essere inferiore a 20gg dalla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui l'utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre al costo delle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Se la sospensione perdura oltre 30 giorni, il contratto sarà considerato risolto; in quest'ultimo caso qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto. Nel periodo d'interruzione della fornitura decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione del servizio, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art.18 Sospensione della fornitura

Come disciplinato nei precedenti articoli il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri
- b) Utilizzo del teleriscaldamento per un immobile diverso da quello indicato nel contratto od uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) Prelievi abusivi ;
- d) Cessione a terzi della fornitura;
- e) Irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata
- f) Opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore;
- g) Opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore ;
- h) In caso di pericolo per persone o cose;
- i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora;
- k) Mancata realizzazione da parte dell'utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso d'irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'utente non abbia provveduto.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere *c), d), h), e j)*.

Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere *e) e i)*.

Art.19 Modalità di accredito di somme erroneamente addebitate all'utente

In caso di errata fatturazione da parte di Monteverdi Energia, fatti salvi i casi di accredito in fattura per gli acconti, ai fini della restituzione degli importi erroneamente riscossi il Gestore utilizzerà d'ufficio, salvo diversa richiesta da parte dell'utente, il metodo dell'accredito sulla successiva bolletta solo se l'importo risulta essere inferiore a 70 €.

In caso di importi superiori a € 70,00, la restituzione avverrà direttamente all'utente entro 30 giorni dalla data di accertamento dell'errore da parte del Gestore.

Decorsi 30 giorni lavorativi dalla data di accertamento dell'errore da parte del Gestore, l'importo dovuto sarà maggiorato degli interessi legali.

Trascorsi ulteriori 30 giorni, oltre a quanto sopra descritto, viene applicato un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

Art. 20
Penalità

In caso di falsità in dichiarazioni o autocertificazioni rilasciate dall'utente o di frode da esso compiuta si procederà a norma del Codice Penale.

All'Azienda è affidato l'incarico di controllare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21
Variazione delle tariffe e del regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del seguente Regolamento dandone comunicazione all'utenza tramite pubblicazione all'Albo Comunale, nonché utilizzando altre adeguate forme di pubblicità.

Qualora l'utente non receda dal contratto entro 30 giorni dalla pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accolte.

Art. 22
Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 23
Imposte e tasse

Qualunque imposta e tassa di qualsiasi natura, presente o futura, da applicarsi alle forniture di calore sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 24
Conciliazione

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

In caso di controversia le parti potranno ricorrere alla conciliazione presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.